

**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE per l'AREA TECNOLOGICA – NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – SETTORE
MECCANICO/NAVALMECCANICO – CANTIERISTICA E NAUTICA DA DIPORTO**

**Articolo 1
Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata:

**“ISTITUTO TECNICO SUPERIORE per l'AREA TECNOLOGICA – NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – SETTORE
MECCANICO/NAVALMECCANICO – CANTIERISTICA E NAUTICA DA DIPORTO”**

con sede nella provincia di LA SPEZIA.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

**Articolo 2
Finalità**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- garantire ed assicurare in ogni caso la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

**Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- curare lo sviluppo di nuove tecnologie per il made in Italy con indirizzo meccanico/navalmecanico, cantieristica e nautica da diporto e tecnologie emergenti ad esso connesse;
- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della

Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, fermo restando l'assenza di scopo di lucro della Fondazione;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- svolgere tutte le operazioni finanziarie finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali, incluso il compimento di tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ad esso finalizzate.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori.
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 5

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito, anche relativo a beni e/o servizi erogati in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o dai membri della Giunta Esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:
L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede in Genova, CISITA FORMAZIONE SUPERIORE, con sede in La Spezia, la PROVINCIA DI LA SPEZIA, con sede in La Spezia, L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CAPELLINI/SAURO" con sede in La Spezia, FINCANTIERI SPA, con sede in Trieste , LEONARDO Spa, con sede in Roma, CONFARTIGIANATO - LA SPEZIA, con sede in La Spezia, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - LA SPEZIA, con sede in La Spezia, HYDROLAB-HYDROCAT, con sede in La Spezia, L'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. NATTA - G.V. DEAMBROSIS" con sede in Sestri Levante, L'OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI - VILLAGGIO DEL RAGAZZO, con sede in Chiavari, FORMA con sede in Chiavari, FORMAZIONE COOPERAZIONE LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in La Spezia, CONFINDUSTRIA - LA SPEZIA, con sede in La Spezia, SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA, con sede in La Spezia, e FORMIMPRESA LIGURIA, con sede in La Spezia.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 8

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo, delibera sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Deve in ogni caso essere deliberata l'esclusione di enti e/o persone giuridiche di cui è stata dichiarata a qualsiasi titolo l'estinzione, ovvero disposta la liquidazione ovvero si trovino sottoposte a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il membro escluso non ha diritto ad alcun rimborso della quota del Fondo di Dotazione e/o del Fondo di Gestione e sono comunque tenuti al regolare adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data di esclusione

I Fondatori hanno il diritto di recedere dalla Fondazione mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede della Fondazione con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso non avranno diritto al rimborso della rispettiva quota del Fondo di Dotazione a meno che quest'ultimo sia contestualmente reintegrato dai rimanenti Fondatori ovvero da coloro che divengono tali su delibera del Consiglio di Indirizzo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data di effettivo recesso.

L'eventuale esclusione o recesso dell'Università di Genova determinerà lo scioglimento della Fondazione.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data di effettivo recesso.

Articolo 9 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- * il Consiglio di Indirizzo
- * la Giunta Esecutiva
- * il Presidente
- * il Comitato Tecnico-Scientifico
- * l'Assemblea di Partecipazione
- * il Revisore dei conti

Articolo 10 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica tre esercizi ed è composto da 11 membri di cui:

- 2 nominati d'intesa tra gli enti di formazione membri Fondatori;
- 2 nominati dagli istituti scolastici superiori membri Fondatori;
- 1 nominato dall'Università degli Studi di Genova;
- 1 nominato dalla Provincia della Spezia;
- 1 nominato da Fincantieri Spa;
- 1 nominato da Leonardo Spa;
- 3 nominati, rispettivamente, due da Confindustria La Spezia e uno da Confederazione Nazionale dell'Artigianato – La Spezia e Confartigianato -La Spezia d'intesa con le altre associazioni imprenditoriali membri Fondatori.

La nomina di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva, di membro del Comitato Tecnico e di Revisore dei conti.

Il Presidente della Fondazione, sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo ovvero entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, richiede mediante lettera raccomandata a.r. , ovvero altro strumento, anche telematico, che ne

attesti la ricezione, a ciascun membro Fondatore cui è attribuito il potere di nomina di designare entro i successivi trenta giorni il rispettivo Consigliere.

In caso di mancato esercizio del potere di nomina entro il termine fissato, la designazione verrà effettuata dal Prefetto della Spezia.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7 e ne delibera l'eventuale esclusione motivatamente, trasmettendo la relativa delibera al MIUR ed alla Regione Liguria;
- c) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso ove previsto dalla legge in particolare quando svolge anche la funzioni proprie del Direttore, ove previsto dal Regolamento della Fondazione;
- d) revoca il Presidente a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei suoi componenti;
- e) nomina e revoca due componenti della Giunta Esecutiva;
- f) stabilisce il numero e nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico determinandone il compenso;
- g) nomina il Revisore dei conti;
- h) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva, definendo la quota di contribuzione dei membri Fondatori al Fondo di gestione;
- i) approva le modifiche al presente Statuto;
- l) approva il Regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva;
- m) delibera in ordine al reintegro del Fondo di Dotazione a seguito del recesso di membri Fondatori ed alla gestione del patrimonio della Fondazione;
- n) delibera l'importo della retta di frequenza degli studenti nel limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo standard previste;
- o) delibera l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- p) svolge tutte le ulteriori funzioni non riservate per legge o disposizioni statutarie ad altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, da inviarsi con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da inviarsi con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante strumenti di collegamento audio o video.

Alle riunioni partecipa il Revisore dei conti e possono partecipare, senza diritto di voto, i membri della Giunta Esecutiva.

In caso di impedimento a partecipare i membri del Consiglio di Indirizzo possono conferire delega per iscritto a terzi esclusivamente titolari di rapporto organico e/o di lavoro dipendente con il membro Fondatore cui compete il relativo potere di nomina. Questo ad eccezione del rappresentante di UNIGE perché l'incarico di rappresentante che l'Università conferisce è "intuitus persanae"

Per la valida costituzione delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto ed il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto, ad eccezione delle deliberazioni di cui alle lettere c),e),g),i) del presente articolo le quali sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto arrotondata all'unità superiore.

Ad ulteriore eccezione la deliberazione della lettera d) la quale è validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Convoca e presiede senza diritto di voto e l'Assemblea dei Partecipanti, nonché con diritto di voto la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Indirizzo ed il Comitato Tecnico assicurando il corretto ed efficace funzionamento di tali organi.

Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione .

Il Presidente è responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La revoca del mandato al Presidente della Fondazione ITS può essere disposta con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di Indirizzo a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione. E' altresì responsabile della promozione di attività di orientamento dei percorsi I.T.S. all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle imprese e delle famiglie.

Articolo 12 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri più il Presidente della Fondazione di cui:

- Uno scelto dalla Assemblea di Partecipazione ;
- due nominati dal Consiglio di Indirizzo;
- il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Scolastico Superiore di Riferimento e membro Fondatore.
- uno nominato dalla Provincia della Spezia

I membri della Giunta Esecutiva, , restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

I membri della Giunta Esecutiva possono conferire delega formale per specifiche riunioni

Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente gli argomenti da trattare da inviarsi mediante strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante avviso da inviarsi con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La partecipazione alle riunioni è consentita anche mediante strumenti di collegamento audio e/o video e per la relativa validità è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e le delibere sono validamente adottate dalla maggioranza dei partecipanti.

La Giunta Esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta Esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema del Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Articolo 13

Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività, deliberando con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di indirizzo tra persone dotate di idonee competenze nei settori tecnico-scientifici di attività della Fondazione, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I suoi componenti possono delegare formalmente altre figure di adeguata professionalità per gli argomenti da trattare nel corso di una specifica sessione del Comitato Tecnico-Scientifico

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico di componente il Comitato Tecnico – Scientifico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e di Revisore dei Conti.

Le riunioni sono convocate con le medesime modalità previste per il Consiglio di Indirizzo.

Articolo 14

Assemblea di Partecipazione

È costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Socio Fondatore e di ciascun Socio Partecipante.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e formula proposte e pareri consultivi sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e nomina un membro della Giunta Esecutiva.

Nel caso in cui gli Enti di Formazione membri Fondatori non raggiungano l'intesa sulla nomina di loro competenza dei membri del Consiglio di Indirizzo, tale nomina è effettuata dall'Assemblea in modo da garantire la rappresentanza territoriale degli anzidetti Enti di Formazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno due volte l'anno con le medesime modalità previste per il Consiglio di Indirizzo.

Articolo 15

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa

E' l'organo di controllo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea di Partecipazione.

Articolo 16

Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo o della Giunta Esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Articolo 17

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Indirizzo in caso di definitiva cessazione, per qualunque causa, della relativa attività, ovvero sia conseguenza di disposizioni di legge che ne impediscano la prosecuzione.

Articolo 18

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri, ai sensi dell'art.810 c.p.c.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale della Spezia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle disposizioni degli artt.816 e ss. c.p.c.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente Statuto hanno scadenza tutti gli Organi a quel momento in carica i quali continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.

A tal fine il Presidente, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, richiede per iscritto ai membri Fondatori cui compete la nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo di comunicare per iscritto, entro i successivi quindici giorni, i nominativi di rispettiva designazione e,

ricevute tali comunicazioni, convoca senza indugio la riunione di insediamento del Consiglio di Indirizzo per la nomina degli altri Organi della Fondazione.

Articolo 20
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.